



Comune
di
Vezia

Messaggio Municipale

accompagnante la proposta
di modifica dell'art. 9 cpv.2
del Regolamento comunale
di Vezia

Numero	data	risoluzione municipale
25 /17	14 luglio 2017	n 1198 del 24 luglio 2017

Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

l'art. 9 cpv.2 del Regolamento comunale (RC) in vigore, che stabilisce le deleghe finanziarie attribuite dal Legislativo all'Esecutivo, è già stato oggetto, a più riprese, di discussioni varie e di un certo numero di decisioni a livello di Consiglio comunale.

In seguito alla revisione della Legge organica comunale (LOC), approvata dal Gran Consiglio nel 2008, il Comune di Vezia si è munito di un nuovo RC, che è stato adottato dal Legislativo comunale nella sua seduta del 26 aprile 2010, sostituendo quello precedente che risaliva al lontano 1990.

Tra le numerose novità contenute nel documento, si concedevano al Municipio le seguenti deleghe decisionali:

- a) fino ad un importo massimo di Fr. 40'000.— , per:
 - le spese di investimento;
 - la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche;
 - l'acquisizione, la donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali;
 - intraprendere o stare in lite, transigere e compromettere.
- b) fino ad un importo massimo di Fr. 30'000.— e per la durata di 2 anni, per la stipulazione di convenzioni.

Successivamente, nella seduta del 15 dicembre 2012, accettando una mozione presentata dal Consigliere comunale Luca Bernasconi, tutte le deleghe decisionali attribuite al Municipio sono state ridotte a Fr. 25'000.--

Nella seduta del 21 maggio 2015 il Legislativo è stato chiamato nuovamente ad affrontare questo argomento, dovendo adottare una decisione in merito a due mozioni inoltrate:

- dai Consiglieri comunali Lara Majek, Maria Giovanna Zerbi, Franco Gerosa, Stefano Grisanti, Simone Rezzonico, Mauro Valli, Francisco Sampietro ed Enrico Dall'Acqua, che proponevano di aumentare le deleghe decisionali al Municipio dagli attuali Fr. 25'000.— a Fr. 40'000.—;
- dal Consigliere comunale Roberto Nava, che chiedeva di diminuirle ulteriormente, spaziando tra un minimo di Fr. 5'000.— ed un massimo di Fr. 10'000.--.

Entrambe le mozioni sono state respinte e l'importo di cui il Municipio può attualmente disporre liberamente è rimasto di Fr. 25'000.--.

Questa limitazione non crea particolari problemi nell'ambito della stipulazione di convenzioni. Per quanto riguarda invece le altre deleghe decisionali, previste dall'art 9 cpv. 2 RC, l'importo di Fr. 25'000.— rallenta (e a volte paralizza) l'iter decisionale e crea dei costi supplementari (allestimento messaggi municipali, esame delle commissioni, convocazione sedute del Legislativo).

Ricordiamo che l'art 5 a) cpv 1 del Regolamento di applicazione della LOC (RALOC), per i Comuni da 1000 a 5000 abitanti, permette di stabilire, tramite il RC, delle deleghe decisionali a favore del Municipio, fino ad un importo massimo di Fr. 60'000.--.

L'Esecutivo ritiene che una delega di Fr. 60'000.— sia adeguata per un comune delle nostre dimensioni e con le nostre problematiche, quindi propone tale modifica, ancorando direttamente le deleghe all'art. 5 a) RALOC.

Nel messaggio che accompagnava la revisione della LOC (no 5897 del 6 marzo 2007), il Consiglio di Stato sosteneva che:

“La consapevolezza che la ripartizione delle competenze tra Municipio e Legislativo andasse rivista tenendo conto delle esigenze operative del Comune moderno hanno condotto nel 2000 all'introduzione del cpv. 2 dell'art. 13 LOC. In particolare:

- *di fronte alle accresciute sollecitazioni decisionali e gestionali sul Comune, che impongono tempi e modalità di risposta spedite, è parsa chiara la necessità di semplificare e abbreviare l'iter decisionale in diversi ambiti di competenze stabilite dall'art. 13 LOC. Questo a vantaggio di una maggiore celerità nell'iter decisionale comunale;*
- *si erano d'altra parte reputati maturi i tempi per una più ampia autonomia operativa del Municipio, visto che il Legislativo, se usa correttamente gli strumenti di analisi finanziaria a sua disposizione, ha sufficiente spazio di controllo sull'operato municipale in sede di esame e decisione sui conti.”*

La proposta municipale di aumentare l'importo di delega, che prevede un ampliamento dei limiti di autonomia all'Esecutivo, oltre che ha rispettare le intenzioni del legislatore e lo spirito della legge, concederebbe al Municipio un maggiore spazio di manovra in questi ambiti specifici, evitando nel contempo una continua sollecitazione del Consiglio comunale su problematiche di importanza minore.

Occorre inoltre sottolineare che il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue competenze, ha sempre la possibilità di verificare il corretto utilizzo di queste deleghe, in particolare durante l'esame dei conti consuntivi.

A titolo di paragone elenchiamo qui di seguito, gli importi delle deleghe a disposizione dei Municipi di alcuni comuni della Collina Nord, con dimensioni simili al nostro, rapportato al numero di abitanti: **Vezia (abitanti: 2002 delega: Fr. 25'000)**, Cadempino (abitanti: 1529 delega: Fr. 60'000), Canobbio (abitanti: 2137 delega: Fr. 60'000),

Comano (abitanti: 2068 delega: Fr. 60'000), Cureglia (abitanti: 1354 delega: Fr. 60'000), Origgio (abitanti: 1440 delega: Fr. 30'000), Ponte Capriasca (abitanti: 1876 delega: Fr. 60'000), Porza (abitanti: 1620 delega: Fr. 60'000), Savosa (abitanti: 2240 delega: Fr. 60'000).

Il Municipio, sulla base delle considerazioni espresse in precedenza, invita il Consiglio comunale a voler

RISOLVERE :

1. E' approvata la nuova formulazione l'art. 9 cpv.2 del Regolamento comunale di Vezia (RC).
2. Di conseguenza l'art. 9 cpv. 2 del RC, viene così modificato:
“Al Municipio sono delegate competenze decisionali in materia:
 - *di spese di investimento (art. 13 lett. e LOC), fino all'importo massimo corrispondente a quanto stabilito dall'art. 5 a) RALOC;*
 - *di progettazione e di esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (art. 13 lett. g LOC), fino all'importo massimo corrispondente a quanto stabilito dall'art. 5a) RALOC;*
 - *di acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 13 let. h LOC), fino all'importo massimo, di transazione o di valore del bene oggetto dell'atto, corrispondente a quanto stabilito dall'art. 5 a) RALOC;*
 - *intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 lett. i LOC), fino all'importo di causa massimo corrispondente a quanto stabilito dall'art. 5 a) RALOC;”*
3. Il secondo paragrafo dell'art. 9 cpv. 2 del RC, riguardante le convenzioni, rimane invariato.
4. Le modifiche entreranno in vigore non appena avranno ottenuto l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Bruno Ongaro

Il Segretario:
Milko Pastore

Commissioni incaricate dell'esame:

- Gestione
- Petizioni